



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

## CONVENZIONE DI TIROCINIO

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286)

### TRA

L'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco Svelto, [REDACTED] residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65, che ai fini della sottoscrizione del presente atto delega la Dirigente dell'Area Didattica dell'Università stessa, nella persona della Dott.ssa Maria Spoldi

### E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, di seguito denominata "Soggetto Ospitante" o anche A.O.U. o Azienda, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Chiara Seazzu;

### Premesso che

Ai sensi degli artt. 4.2 e 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763:

1. L'Università di Pavia è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale; l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante;
2. la presente convenzione può essere utilizzata per i tirocini curriculari svolti al di fuori dal territorio nazionale.

### Si conviene quanto segue:

#### ARTICOLO 1

##### Soggetti della Convenzione

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università di Pavia (soggetto promotore)

#### ARTICOLO 2

##### Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari la durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
3. Le richieste di frequenza saranno accolte nel numero massimo da concordare con il Direttore della Struttura dell'A.O.U. di Cagliari presso cui i tirocinanti manifestino la volontà di svolgere il periodo di formazione, nei periodi che saranno concordati tra i tutor del Soggetto Promotore e i tutor del Soggetto Ospitante. Pertanto, la presente convenzione non comporta alcun obbligo per



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

il Soggetto Ospitante che valuterà ogni richiesta di tirocinio caso per caso, negando l'assenso all'avvio della formazione solo allorquando essa non sia compatibile con le esigenze di corretto espletamento del lavoro del Servizio coinvolto.

## **ARTICOLO 3**

### **Progetto Formativo Individuale**

1. Ogni tirocinio sarà attivato in base di una specifica richiesta del Soggetto Promotore – che dovrà richiamare la presente convenzione – e sarà formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:
  - a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
  - b) il percorso di studi a cui il tirocinante è iscritto con i riferimenti che ne attestino il riconoscimento da parte delle istituzioni competenti e/o corso di studi nel caso di studente universitario;
  - c) i nominativi e i recapiti del tutor del soggetto proponente e del tutor individuato dall'azienda;
  - d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura dell'Azienda;
  - e) gli obblighi del tirocinante, del Soggetto Promotore e dell'Azienda;
  - f) le strutture (sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
  - g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.
2. Il progetto formativo dovrà essere redatto dal Soggetto Promotore.
3. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
4. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
5. Le modalità di svolgimento delle attività didattiche teoriche e pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabilite dai responsabili dell'Azienda e comunicati agli eventuali tutor indicati dal Soggetto Promotore, che offriranno la loro disponibilità per una migliore organizzazione delle stesse.
6. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
  - b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - d) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito agli assistiti e alle procedure lavorative e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
  - e) rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi);
  - f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico - organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta ai relativi tutor.

## **ARTICOLO 4**

### **Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

## **ARTICOLO 5**

### **Indennità di partecipazione**

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196 del 24/06/1997 e ss.mm.ii., i tirocini formativi non costituiscono rapporti di lavoro e non potranno essere utilizzati per la sostituzione del personale.

Pertanto, al tirocinante non è dovuto alcun corrispettivo, nemmeno a titolo di indennità di partecipazione, la quale per i tirocini curriculari si precisa non essere obbligatoria, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi Regionali.

## **ARTICOLO 6**

### **Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato:
  - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università di Pavia.
  - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università di Pavia.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

## **ARTICOLO 7**

### **Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

- a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.lgs. n. 81/08:  
Formazione GENERALE: a carico del Soggetto Promotore  
Formazione SPECIFICA: a carico del Soggetto Ospitante
- b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.lgs. n. 81/08 (se prevista): a carico del Soggetto Ospitante
- c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 81/08: a carico del Soggetto Ospitante, riguardo a:
  - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
  - rischio intrinseco aziendale.

## **ARTICOLO 8**

### **Durata della Convenzione**

La presente adesione decorre dalla data di sottoscrizione e per i successivi 24 mesi e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

## **ARTICOLO 9**

### **Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.

## **ARTICOLO 10**

### **Norme finali**

#### **Codici Etici e Modelli di comportamento/organizzativi**

Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i soggetti coinvolti a vario titolo nell’esecuzione della presente convenzione, ad attenersi ai principi di condotta e alle regole deontologiche contenute nei Codici Etici rispettivamente adottati in ottemperanza alla normativa di riferimento (L. 240/2010, per il Soggetto Promotore e D. Lgs. 231/2001, per il Soggetto Ospitante).

Le Parti, nello specifico, si impegnano a non porre in essere comportamenti in violazione delle disposizioni in essi contenute, promuovendone l’osservanza tra i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori (di seguito, per brevità, “personale”), impegnati nell’attuazione delle finalità previste.

Per le attività svolte presso il Soggetto Ospitante, l’Università di Pavia, Soggetto Promotore, si impegna, pertanto, a non porre in essere, anche tramite proprio personale, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico e, altresì, del Modello di Organizzazione adottati dal Soggetto Ospitante e consultabili nella pagina web del medesimo, nonché con le disposizioni di legge in materia. Non saranno considerate violazioni ai principi contenuti in tali documenti



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

eventuali comportamenti tenuti dall'Università di Pavia e dal proprio personale, in adempimento alle specifiche disposizioni che, in tali materie, regolano l'operato della pubblica amministrazione, in generale, e delle università, in particolare. In proposito, il Soggetto Ospitante prende atto che l'Università di Pavia è assoggettata:

- al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina <http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti/codice-etico.html>, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale;
- alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L. 190/2010, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i) e al piano triennale anticorruzione 2022/2024, adottato dall'Università stessa e disponibile al link <http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/anticorruzione.html> al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

## **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali, scambiati per la sottoscrizione del presente contratto, è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le parti dichiarano di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei.

Con riferimento al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di Titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze e sono soggetti a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016). Specificatamente, l'Università è Titolare dei dati personali trattati per erogare un percorso formativo per i propri studenti e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'ente ospitante è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza della stessa e ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività previste dalla convenzione, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi.

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre informazioni, che i dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al RGPD e del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., all'altra Parte.

Nel caso in cui i tirocinanti, per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività previste dalla convenzione, dovessero trattare dati personali di cui è il Soggetto Ospitante è Titolare, in tale



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

qualità il Soggetto Ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e nominare gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richiesta provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

## **Riservatezza**

Il Soggetto Promotore deve garantire che i Tirocinanti prestino l'attività con correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza nell'esecuzione dei lavori.

Il Soggetto Promotore e i Tirocinanti sono comunque obbligati in solido a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione della convenzione, secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali.

Il Soggetto Promotore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso comporta la facoltà dell'A.O.U. di risolvere la presente convenzione senza alcun preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Azienda.

## **Risoluzione della convenzione e recesso**

In tema di risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del Codice civile. Ai sensi dell'art. 21 sexies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, il Soggetto Ospitante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dalla convenzione, previa formale comunicazione al Soggetto Promotore con preavviso non inferiore a 30 giorni.

## **Spese e imposta di bollo**

Sono a carico del promotore tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale e senza diritto di rivalsa dall'ente promotore che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo. Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.

## **Disposizioni di rinvio**

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni.

## **Dichiarazione resa dalle Parti ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 455 del 28/12/2000**

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

<p>Per il soggetto Promotore Università degli Studi di Pavia Dott.ssa Maria Spoldi Dirigente Area Didattica e Servizi agli studenti (documento firmato digitalmente)</p>	<p>Per il soggetto Ospitante Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari Dott.ssa Chiara Seazzu Direttore Generale (documento firmato digitalmente)</p>
--	---